


all. A



Comune di SIRMIONE
(Provincia di Brescia)



**CRITERI COMUNALI
PER L'INSEDIAMENTO
DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE,
DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI ALIMENTARI
CON CONSUMO SUL POSTO E
DELLE ATTIVITA'
ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE DI ALIMENTI
CON CONSUMO SUL POSTO,
DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI ALIMENTARI
DI VICINATO E DELLE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE ALIMENTARE,
DELLA VENDITA DI
PRODOTTI AGRICOLI**

*(art.4bis e art. 69 - L.r 2.2.2010 n.6
- DGR 18 settembre 2017 n.X/7088)*

marzo 2021



CTNERS
ENTI LOCALI

ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS
SERVIZI INTEGRATI PER IL COMMERCIO E GLI ENTI LOCALI

Gruppo di Lavoro interno al Comune:

Coordinamento

Mauro Carrozza – Vice Sindaco

Lorenzo Loda – Consigliere Comunale

Giovanni Fior – Responsabile ufficio tecnico e SUAP

Roberto Toninelli – Comandante Polizia Locale

Angelo Straolzini – Consulente esterno

RELAZIONE

Sommario

PREMESSA	5
EVOLUZIONE NORMATIVA	6
I DATI DELLA RETE DI SOMMINISTRAZIONE.....	9
Sezione I – NORME GENERALI	23
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	23
Art. 2 - DEFINIZIONI	23
Art. 3 - PRESCRIZIONI	25
I titolari degli esercizi di cui all’articolo 1 devono esporre:	25
Sezione II - PROCEDURE	26
Art. 4 – CRITERI PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI ALIMENTARI CON CONSUMO SUL POSTO DI ALIMENTI E BEVANDE, DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DI VENDITA ALIMENTARI E DELLE ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE ALIMENTARE , DELLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI	26
Sezione III – PROCEDURE PER GLI ESERCIZI UBICATI NEGLI.....	31
AMBITI NON SOTTOPOSTI A TUTELA.....	31
Art. 5 – INIZIO ATTIVITA’	31
Art. 6 - TRASFERIMENTO	31
Sezione IV – PROCEDURE PER GLI ESERCIZI UBICATI NEGLI	32
AMBITI SOTTOPOSTI A TUTELA	32
Art. 7 - RILASCIO.....	32
Art. 8 - TRASFERIMENTO	33
Sezione V – PROCEDURE COMUNI	34
Art. 9 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI	34
Art. 10 - VARIAZIONI.....	34
Art. 11 - SUBINGRESSO	34
Sezione VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	35
Art. 12 - CHIUSURA TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’	35
Art. 13 - CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’	35
Art. 14 - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE	35
Art. 15 - SANZIONI	35
Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE.....	35
Art. 17 – NORME FINALI	35

PREMESSA

Il presente studio ha lo scopo di aggiornare i criteri per l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali con consumo sul posto di alimenti e bevande e delle attività artigianali di produzione alimentare con consumo sul posto. Se da un lato, infatti, la presenza di tale tipologia di attività è sintomo di vitalità, di attrazione e di sviluppo di un territorio urbano, dall'altro una presenza concentrata in ambiti ristretti connotati da particolari caratteristiche di ambiente naturale, artistico, architettonico e archeologico culturale altresì può presentare problemi di sostenibilità.

La ricerca quindi di una condizione di equilibrio tra le due situazioni appena delineate è fondamentale al fine di garantire un buon livello di qualità della vita e di evitare situazioni di surplus, capaci di produrre effetti negativi su zone urbane definite.

La normativa di settore secondo il principio del libero insediamento delle attività instaurato dalla Direttiva Bolkestein (D.lgs 59/2010) lascia spazio allo sviluppo, sebbene in tale ampio contesto consenta ambiti di programmazione, al fine di garantire una tutela, per zone delimitate, secondo precise ragioni, sintetizzabili nei *motivi imperativi di interesse generale*, quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

Questo percorso è già stato attivato e recepito negli anni recenti per il Comune di Sirmione con i criteri approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21/10/2015.

Questo studio interviene a seguire l'ulteriore adeguamento normativo intervenuto che va a definire precisazioni settoriali partendo anche dall'esperienza concreta dei precedenti criteri.

Inoltre, il quinquennio di attuazione ha evidenziato ulteriori spazi di precisazione della disciplina di tutela e salvaguardia territoriale in relazione all'apertura di nuove attività o alla loro delocalizzazione, in particolare:

- *quelle commerciali alimentari con possibilità di consumo sul posto di alimenti e bevande*
- *quelle artigianali con produzione di prodotti alimentari con possibilità di consumo sul posto di alimenti e bevande;*
- *i negozi di vicinato per la vendita di prodotti alimentari;*
- *le attività artigianali che producono prodotti alimentari (es gelaterie)*
- *le gelaterie che non dispongono del laboratorio di produzione sul posto ma che acquistano il prodotto da fornitori esterni.*

EVOLUZIONE NORMATIVA

I provvedimenti legislativi nazionali e regionali (d.lgs. 59/2010, dal DL 201/2011 e dal DL 1/2012 e recepite dalla legge regionale 6/2010) hanno portato ad un superamento di vincoli quantitativi per le attività del commercio, sul territorio comunale; tuttavia all'interno degli stessi sono previste norme che consentono di stabilire dei criteri di insediamento e di trasferimento di attività di somministrazione, di commercio e di artigianato di prodotti alimentari con consumo immediato sul posto per ragioni di tutela che vanno oltre l'attività del singolo, per i cosiddetti "motivi imperativi di interesse generale",

In particolare, gli stessi sono definiti con precisione nel D. lgs 23.3.2010 n. 59 art. 8 comma lettera h.

"...ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale."

La legge regionale n. 6/2010 all'art. 145 comma 1 (Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei centri storici) fornisce ai Comuni la possibilità di individuare, limitatamente al centro storico, zone aventi valore storico e artistico di pregio, dove l'esercizio del commercio è sottoposto a particolari condizioni per salvaguardare l'ambiente urbano originario. L'articolo 145 infatti stabilisce che:

"I comuni possono individuare, limitatamente al centro storico e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative finalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e artistico di pregio dove l'esercizio del commercio è sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell'ambiente originario, quale testimonianza della cultura locale....."

In questo senso, in tema di programmazione comunale, l'art 4 bis della su citata L. R. 6/2010 , consente limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di somministrazione, di attività commerciali e artigianali di prodotti alimentari con consumo immediato sul posto legate alla sostenibilità sociale e di viabilità e prevede delle zone particolari negli atti della relativa programmazione, in coerenza con gli indirizzi regionali esplicitati nella stessa legge, in particolare ".....con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla

programmazione regionale in riferimento all'insediamento delle nuove attività commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande.....”

Anche in questo caso viene richiamato in modo esplicito che i criteri comunali di limitazione dei pubblici esercizi che guidano gli atti programmatori si basano sui motivi di interesse generale “*....connessi a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo*”

In applicazione di tali norme sul territorio del Comune di Sirmione sono già stati definiti i criteri di insediamento esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali con consumo sul posto di alimenti e bevande e delle attività artigianali di produzione alimentare con consumo sul posto approvati con delibera consiliare del n. 61 del 21/10/2015 in continuità con la linea che è sempre stata tenuta dalle Amministrazioni Comunali anche del passato (delibera n. 40 del 29/11/2010 e delibera n. 4 del 29/3/2011).

Al fine di preservare particolari aree “*sensibili*” del territorio, secondo le indicazioni legislative nazionali e regionali sopra citate, è intervenuta una recente deliberazione regionale che va a concretizzare linee generali di azione attraverso specifici accordi tra varie Pubbliche Amministrazioni interessate alle questioni (Regione e Comune) e altri enti. competenti in materia (Soprintendenza).

Al fine, infatti, di tutelare le zone di un Comune avente valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico è stata quindi emanata la DGR 18 settembre 2017 n. X/7088, che fornisce uno strumento operativo per realizzare gli obiettivi di tutela dei centri storici. Tale deliberazione fa riferimento alla L.R 6/2010 e successive modifiche, artt. 4 bis e 145, ad altri dispositivi legislativi citati, e in particolare all’art 1 comma 4 del recente d.lgs 25 novembre 2016 n 222 sotto riportato, nel quale è ribadita, in altri termini, la necessità di mantenere una convivenza in equilibrio tra commercio e ambiente e patrimonio storico artistico che caratterizza i centri storici dei nostri Comuni.

..... “ 4.Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, puo' adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui e' vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni. “

La Dgr 18 settembre 2017 n. X/7088 prevede espressamente la possibilità per il Comune, in intesa con la Regione e con il parere del sovrintendente del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo, di **delimitare aree o zone avente particolare valore storico artistico**: in queste zone è possibile vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività economiche, come peraltro previsto anche dall'art. 31 del dl 201/2011, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, elemento annoverato tra i motivi imperativi di interesse generale.

Tale intervento di delimitazione implica anche un regime autorizzatorio per la zona identificata solo per le ragioni specificate e riferite ai motivi imperativi di interesse generale, sistema che deve essere rispettoso delle disposizioni generali in materia di concorrenza e libero insediamento dell'attività economiche in tutte le altre porzioni del territorio.

In realtà già il decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, all'art. 52 assegna ai Comuni la possibilità di individuare particolari zone che hanno un particolare valore storico, artistico, archeologico e paesaggistico e limitare, con condizioni particolari, l'esercizio del commercio, e addirittura vietarlo, sentita la Soprintendenza.

I DATI DELLA RETE DI SOMMINISTRAZIONE

Sul territorio di Sirmione al 31/12/2020 sono presenti 246 attività economico/commerciali nelle quali è possibile, con modalità autorizzative e gestionali diverse, consumare sul posto alimenti e bevande.

Più nel dettaglio, vi sono 144 esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, 69 attività alberghiere con somministrazione, 28 negozi e 3 attività artigianali che consentono il consumo sul posto dei prodotti alimentari, 4 sale giochi con annessa somministrazione.

In merito alla localizzazione dei pubblici esercizi, essi risultano ubicati nelle 3 diverse zone, individuate con i precedenti criteri autorizzativi, nel modo seguente:

Zona	n°
zona 1: penisola a nord del ponte del Castello	51
zona 2: via Colombare	13
zona 3: altre zone del territorio	80
Totale	144

In riferimento alla zona 1, oggetto di vincoli, le vie con maggiore densità di offerta sono via Vittorio Emanuele II con Piazza Castello, 13 pubblici esercizi, e piazza Carducci, con 5 attività.

Le attività ricettive, compresi alberghi, RTA e campeggi all'interno dei quali è esercitata la somministrazione sono 74, dei quali 25 effettuano il servizio, per lo più di ristorazione, non solo agli alloggiati ma anche ad eventuali consumatori esterni, configurandosi pertanto come veri e propri pubblici esercizi.

La distribuzione tipologica e territoriale è la seguente:

	zona 1	zona 2	zona 3	totale
albergo con somministrazione	10	6	12	28
altre attività ricettive	15	2	29	46
TOTALE	25	10	41	74

Analizzando l'ubicazione delle 28 attività turistico-ricettive che effettuano anche la somministrazione agli utenti esterni, 10 hanno l'esercizio nel centro storico peninsulare oltre il Ponte del Castello, 6 si trovano su via Colombare e le altre 12 sono distribuite nelle rimanenti vie del territorio.


Per quanto riguarda le altre attività ricettive con servizio di somministrazione limitato agli alloggiati, nella zona 1 che corrisponde ad ambito sottoposto a tutela ve ne sono 15.

Va sottolineato in modo assolutamente deciso che l'intero territorio comunale di Sirmione è stato sottoposto a tutela ambientale, tramite la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici, con provvedimenti di seguito richiamati .

Il comune di Sirmione è interessato da vincoli finalizzati alla tutela paesaggistica emanati in ottemperanza alla L. 1497/39 (oggi art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio"), che riguardano tre distinte aree in cui è stato suddiviso il territorio comunale:

1. **La penisola (corrispondente al territorio posto a nord della ex SS n. 11)**. Vincolo istituito con Decreto Ministeriale 18 novembre 1955 (G.U. n. 278 del 2/12/1955), sulla base del verbale dell'adunanza del 17 aprile 1952 della Commissione Provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali ;
2. **L'area retrostante la riviera del Lago di Garda** (l'entroterra, posto a sud della ex SS. n. 11 e fino ai confini comunali). Vincolo istituito con Deliberazione del 25.9.1987 della Commissione provinciale per le bellezze naturali di Brescia, confermato con D.G.R. n. 8/7308 del 19 maggio 2008 "Comuni di Desenzano del Garda e Sirmione - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area retrostante la riviera del lago di Garda (D.Lgs 42/2004, art. 136, lett. c) e d)", con la quale vengono ripresi i contenuti del vincolo apposto con deliberazione della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Brescia, di cui al verbale del 25/09/1987;
3. **Lo specchio lacuale** (la fascia costiera del lago di Garda e lo specchio d'acqua fino ai confini comunali). Vincolo istituito con Deliberazione del 2.8.1988 della Commissione provinciale per le bellezze naturali di Brescia, confermato con D.G.R. n. 8/7307 del 19 maggio 2008 "Comune di Sirmione - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero specchio lacuale (D.Lgs 42/2004, art. 136, lett. c) e d)".

In quest'ottica quindi si ravvisa di riconfermare la necessità di tutelare in modo particolare la zona finale della penisola, area particolarmente connotata dalla presenza di elementi di rilevanza archeologica, culturale, storico-monumentale attraverso i quali fattori viene identificata la peculiarità del Comune di Sirmione.



Dalle tavole del PGT vigente è possibile estrarre l'elenco dei siti con vincoli storici monumentali e archeologici (da PGT – documento di Piano tavole 7-8-9):

Dettaglio delle aree con vincolo storico monumentale:

1. Torre Salvelli
2. Castello Scaligero
3. Chiesa S. Maria della Neve
4. Canonica in via S. Maria Maggiore
5. Chiesa di S. Anna e Sagrestia
6. Fabbricato in via Casello 12
7. Pavimentazione in via V. Emanuele
8. Edificio ex Biblioteca p.zza Flaminia
9. Edificio in via Vittorio Emanuele 41
10. Teatro in via S. Maria
11. Edificio Villa Cortine
12. Ex sede comunale p.zza Carducci
13. Villa Muzio
14. Edificio via Dante 6
15. Centro storico via Casello e vicolo Porto Bianchi
16. Chiesa S. Pietro in Mavino

Dettaglio delle aree archeologiche vincolate e dei ritrovamenti:

1. Resti di villa signorile romana
2. Resti mura tardoromana, villa Cortine
3. Vincolo indiretto fascia di rispetto a est e ovest di 10 metri
4. Albergo "Regina" via Antiche Mura
5. Vinc. ind. – resti e testim. di monastero e chiesa tardomedievali "S. Salvatore"
5. resti e testimonianza di monastero e chiesa tardomedievali "S. Salvatore"
5. resti e testimonianza di monastero e chiesa tardomedievali "S. Salvatore"
5. Vinc. ind. – resti e testim. di monastero e chiesa tardomedievali "S. Salvatore"
6. resti mura antiche
7. resti mura antiche
8. resti di età romana e medievale, interesse paesistico e monumentale
9. torre Salvelli – piazza S. Salvatore
10. resti di mura antiche
11. tra via Antiche Mura – via S. Maria Maggiore
12. tra via Antiche Mura – via S. Maria Maggiore
13. area confinante con cinta muraria bassomedievale e tardoromana
14. area confinante con cinta muraria bassomedievale e tardoromana.



NUM	NOME	IST_WVC
1	Torre Salvelli	
2	Castello Scaligero	D. 12.02.1912
3	Chiesa S. Maria della Neve	D. 14.02.1912
4	Canonica in via S. Maria Maggiore	ART. 10
5	Torre Medievale della Chiesa S. Maria	D. 14.02.1912
6	Chiesa di S. Anna e Sagrestia	ART. 10
7	Cimitero	ART. 10
8	Edificio in p.zza Castello (sag. chiesa di S. Anna)	ART. 10
9	Fabbricato in Via Casello 12	
10	Porta Fortificata	D. 12.02.1912
11	Pavimentazione in Via V. Emanuele	
12	Edificio ex Biblioteca p.zza Flaminia	ART. 10
13	Edificio in via Vittorio Emanuele 41	L. 1947
14	Teatro in via S. Maria	ART. 10
15	Edificio Villa Cortina	D. 6.03.1942
16	Ex sede comunale p.zza Carducci	ART. 10
17	Via Muzio	
18	Edificio via Dante 6	ART. 10
19	Via Trieste	
20	Centro Storico via Casello e vicolo Porto Bianchi	
21	Chiesa parr. S. Maria_Fraz. Lugana	ART. 10
22	Chiesa R. Pietro in Massimo	D. 14.02.1912

VINCOLI
 Vincolo

Comune di Sirmione
 Provincia di Brescia
 Regione Lombardia

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

QUADRO CONOSCITIVO

Integrale della zona archeologica protetta e del territorio

Area N. 1
 Scale 1:1.000
 Reprodotto su carta A3

PGI
 1.3.2 a* SP.

VINCOLI

Archeologico
 Idroviario



ELEMENTI CON VINCOLO ARCHEOLOGICO

n	descrizione	foglio	mappa
01	resti di villa signorile romana	2	172-173p.-176-177p.-21p.-240-242
02	resti mura gallesse, villa Confine	2	9
03	vicolo (indietro) fascia di rispetto a est e ovest di 19 metri	1	29
04	Albergo "Regina" via Antiche Mura	2	167-168-169
05	WVC: IND. - resti e resti, al monastero e chiesa tardo-medievali "S. Salvatore"	1	30
05	resti e fondazioni di monastero e chiesa tardo-medievali "S. Salvatore"	1	54
05	WVC: IND. - resti e resti, al monastero e chiesa tardo-medievali "S. Salvatore"	1	33
06	resti di chiesa antica	1	49
07	resti di mura antiche	1	38
08	resti di età romana e medievale, interesse paesistico e monumentale	1	da 1 a 14
09	Isola Salviati - piazza S. Salviati	2	192 p.
10	resti di mura antiche	1	19 - 145
11	Isola Antiche Mura - via S. Maria Maggiore	2	127 p.
12	resti sepolti monastero dell'Isola Antiche Mura	2	143
13	Isola Antiche Mura - via S. Maria Maggiore	2	da 123 a 128
14	area confinante con cinte murarie decaedonivali e tardoromane	2	121
15	area confinante con cinte murarie decaedonivali e tardoromane	2	120

A tale porzione del territorio, risorsa fondamentale della vita e dello sviluppo del Comune di Sirmione, vanno garantite conservazione, manutenzione e qualificazione anche attraverso un intervento di limitazione di ulteriori insediamenti di attività commerciali al fine di non compromettere il carico urbano.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di produzione artigianale e di commercio alimentare con consumo sul posto, infatti, sono attività caratterizzate da grandi numeri in termini di afflusso con un esiguo importo medio dello scontrino e stazionamento all'esterno dei locali, con un effetto congestione assai sostenuto per le aree antistanti. Inoltre tali attività spesso si configurano con una struttura che comprende la presenza di plateatici esterni per gli avventori, che implicano una ulteriore occupazione del suolo .

D'altro canto dal punto di vista della gestione delle attività di questo tipo si evidenzia una frequenza di visite molto elevate per la consegna di rifornimenti di prodotti alimentari freschi, elemento che accresce il flusso di persone in ingresso.

Come conseguenza di tutto questo si ottiene anche una ingente produzione di rifiuti, emissione di fumi ed una elevata rumorosità.

E' evidente quindi una situazione di congestionamento e di sovraccarico della zona che si traduce in una "sofferenza " di questa area particolarmente sensibile da un punto di vista dell'ambiente storico culturale archeologico e di quello naturale.

Perciò da questa necessità di tutela nasce l'esigenza di riconfermare le limitazioni di insediamento delle attività previste, nel rispetto della norma art 4 ter LR 6/2010, a suo tempo e definire nello specifico le attività interessate:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande
- attività artigianali che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato
- attività commerciali che vendono alimenti e bevande con possibilità di consumo sul posto.
- esercizi commerciali di vicinato per la vendita di prodotti alimentari, nei quali, in quanto tali, a norma dell'articolo 7 del D.lgs 114/98, i prodotti acquistati possono essere consumati sul posto, nei locali;
- le attività artigianali che producono e confezionano prodotti alimentari
- i produttori agricoli che vendono i loro prodotti;

Infatti secondo la legge anche per gli esercizi di vicinato che commercializzano prodotti alimentari è possibile il consumo sul posto degli alimenti negli arredi presenti nei locali senza servizio assistito di somministrazione (ex art. 3, comma 1 lettera f bis del d. l. 4 luglio 2006 n 233).

In successive risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico è precisato ulteriormente questo concetto riferito alle caratteristiche degli arredi dei locali di chi non effettua somministrazione (artigiani senza somministrazione o esercizi di vicinato alimentari: senza somministrazione, infatti, non si possono avere bevande alla spina, tavoli e sedie, macchine industriali per caffè, il tutto senza servizio). Possono avere solo piani di appoggio congrui all'ampiezza del locale e stoviglie e posate a perdere.

Tuttavia, allo scopo di evitare ulteriore sovraccarico e congestionamento nella zona del centro storico (ambito 01) si prevede di inibire del tutto la possibilità insediativa degli esercizi commerciali di vicinato alimentari previsti dall'articolo 7 del Dlgs 114/98.

Per le attività artigianali alimentari che vendono direttamente e esercizi commerciali è stata definita la seguente griglia identificativa:

Artigianato di produzione di alimentari di consumo immediato	
	produzione di pasta fresca
prescrizione	rosticcerie
divieto di insediamento	friggitoria
	fornai
	pasticcerie
	pizza da asporto
	gelaterie
	granitera
	piadinerie
	kebab
	hamburgerie
	yogurterie
	panineria
	torrefazione del caffè, sucedanei del caffè e tè
	cioccolaterie, caramelle e confetteria, dolcerie
	gastronomie
	birrerie con produzione
	cibi etnici
	fast food
	cibi take away
	succhi freschi, estratti, centrifughe, frutta fresca
	alimenti freschi porzionati

L'analisi effettuata sui dati rilevati negli ultimi anni rimasti sostanzialmente immutati ha consentito di verificare puntualmente ed in relazione ai disposti normativi ad esse sopravvenuti, le condizioni per l'applicazione delle limitazioni a suo tempo definite, confermandole nella loro estensione territoriale ed definendo ulteriormente, le tipologie soggette al vincolo, includendo anche gli esercizi che vendono alimenti di propria produzione con possibilità di consumazione sul posto, del tutto assimilabili, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 4ter, della l.r. 6/2010 (...attività artigianali che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato...) e alle attività commerciali che

vendono alimenti e bevande con possibilità di consumo sul posto. Inoltre, sono stati inseriti anche i produttori agricoli.

In questa revisione dei criteri viene confermata come unica eccezione il rilascio di autorizzazione per l'estensione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico per quelle strutture, prevalentemente ricettive (alberghi, pensioni), che possono ad oggi somministrare ai soli alloggiati. Tale scelta che si riferisce a un numero di attività alberghiere localizzate nel territorio oggetto di questa analisi costituisce una qualificazione di un servizio già strutturato ed organizzato nell'azienda ricettiva con un impatto minimo, marginale rispetto all'attivazione di una unità ex novo.

Un intervento di tutela di questo genere che si concretizza in una limitazione degli insediamenti commerciali conseguente alle problematiche di sostenibilità in precedenza sottolineate è connesso ad un programma di salvaguardia e valorizzazione, il quale si sviluppi secondo diverse linee di azione:

- manutenzione e valorizzazione dei luoghi storici
- individuazione di spazi per eventi e manifestazioni culturali
- raccolta differenziata dei rifiuti
- recupero urbano
- creazione di parcheggi di supporto alla zona storico-monumentale

La valorizzazione dell'ambiente e della qualità urbana della penisola, per motivazioni di tutela dell'ambiente urbano e naturale, e soprattutto paesaggistico interessa anche altre zone del centro storico urbano:

- la zona antistante l'ingresso al centro storico (Piazza Porto e Piazzale Monte Baldo), in cui è previsto un Piano Urbanistico Attuativo di rilevante portata, finalizzato alla realizzazione di strutture alberghiere e di servizio. Nella disciplina del Pgt è previsto che le attività economiche individuate, aggiuntive a quelle esistenti, possono insediarsi solo a seguito di approvazione del PA;
- la zona delle ville e sulla SP (istmo di Sirmione e zona Colombarola), nella quale la normativa urbanistica non ammette l'immissione diretta ai fabbricati dalla pubblica via. In tale zona l'insediamento di attività economiche, sotto il profilo urbanistico-edilizio, può essere ammesso solo in immobili che non hanno affaccio e accesso diretto su viabilità pubblica urbana;
- l'asse stradale della SP (ex SS11 da vecchia Lugana a Cascina Onofria), nel tratto in cui sono previsti gli interventi di qualificazione della viabilità con la creazione di parcheggi ad immissione diretta su carreggiata e la creazione di elementi di arredo urbano. L'insediamento

di pubblici esercizi dovrà essere sottoposto ad autorizzazione e la valutazione dell'istanza dovrà essere effettuata, previo parere della commissione paesaggio, sulla base della situazione esistente della situazione della viabilità e dell'accessibilità.

Vi è infine un'altra zona del territorio comunale che presenta rilevanti problematiche di "interesse generale" connesse ai flussi di traffico elevatissimi che possono compromettere l'ambiente naturale e quindi gli aspetti paesaggistici di questa porzione di zona urbana e storica: l'asse di congiungimento tra la SP ed il centro storico, rappresentato dalla Via Colombare, fino al porto Galeazzi. Quest'area è attraversata da un'arteria stradale primaria sulla quale si affacciano numerose attività, già oggi molto congestionata, situazione che ha riflessi notevoli sulla qualità e vivibilità dell'ambiente urbano e sulla conservazione dell'ambiente naturale locale che risulta essere un aspetto ulteriormente peculiare anche rispetto all'ambiente lacustre del basso lago. La connotazione paesaggistica naturale del territorio del Comune di Sirmione infatti lo rende unico, anche in un territorio più vasto che presenta elementi naturali di grandissima levatura e pregio lungo tutte le coste del lago di Garda.

Inoltre accanto a queste motivazioni paesaggistiche naturali di rilievo che rendono tutto il territorio comunale particolarmente "sensibile", intervengono altre ragioni che accrescono la necessità di tutela: i flussi congestionati in perenni code di veicoli in ingresso alla penisola sulla Via XXV Aprile che necessitano di una gestione manuale degli agenti preposti alla viabilità riconducono nella situazione descritta dall'articolo 69, comma 2bis, della l.r. 6/2010, secondo la quale *".....i Comuni possono prevedere limitatamente a zone del territorio da sottoporre a tutela, divieti o limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di somministrazioni limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità...."*

A supporto di questa tesi sta anche la disciplina del codice della strada, finalizzata oltre che alla salute, anche alla sicurezza dei cittadini, riconosciuta come "motivo imperativo di interesse generale".

Di seguito si riporta un'analisi della situazione emersa dalle rilevazioni e dalle relazioni della Polizia Locale. Le rilevazioni dei flussi di traffico eseguite con strumentazione elettronica (dato riferibile al mese di agosto 2015), evidenziano transiti medi complessivi in ingresso nel territorio comunale decisamente importanti attestandosi su flussi veicolari di oltre 900.000 mila veicoli al mese con una media giornaliera di oltre 30.000 veicoli.

In particolare il territorio comunale di Sirmione è accessibile da quattro ingressi ubicati, uno ad Est (Via Verona, ricevente i veicoli provenienti da Peschiera del Garda), uno ad Ovest (Via Brescia, ricevente i veicoli provenienti da Desenzano del Garda) e due a Sud (entrambi riceventi i veicoli provenienti dalla viabilità provinciale della SPBS11).

Gli effetti che i suddetti volumi di traffico esercitano sul territorio sono per una buona parte dell'anno (sostanzialmente per il periodo che va da maggio / giugno fino a fine settembre), di forte concentrazione della viabilità in ingresso sia alla penisola, sia alla frazione di Colombare, posto che le quattro arterie di ingresso o transito, sono convogliate in due strade adducenti l'imbocco della Via XXV Aprile, unica arteria poi in grado di condurre alla zona del centro storico. In tale zona sono localizzati parcheggi complessivamente per circa un migliaio di posti con la seguente capacità ricettiva:

- a) Lungolago Diaz, Via Marconi e Piazzale Europa: circa 200 posti;
- b) Piazzale Montebaldo: circa 600 posti.

Negli ultimi anni, si sono evidenziate situazioni di forte congestionamento del traffico verosimilmente dovute, sia ad un aumento del numero di visitatori e di ospiti, sia a mutate abitudini nella fruizione dei periodi di soggiorno ed in conseguenza di un ampliamento del turismo giornaliero ed occasionale. Questa situazione crea evidenti ripercussioni sul sistema viabilistico. Per buona parte della stagione estiva e durante l'arco dell'intera settimana, si assiste infatti alla formazione di colonne di veicoli in ingresso alla penisola sulla Via XXV Aprile che necessitano di una gestione manuale degli agenti preposti alla viabilità per deviare i flussi di traffico in aree di parcheggio esterne. I veicoli interessati dalla deviazione, non potendo accedere alla penisola, si riversano nelle aree di parcheggio ubicate principalmente nella frazione di Colombare.

Dal contesto ora evidenziato e dalle esigenze di tutela di un patrimonio artistico, storico, culturale architettonico e paesaggistico la peculiare conformazione geografica del territorio comunale evidenzia chiari elementi di connotazione che richiedono un'attenzione ad ogni aspetto che possa generare aggravii al contesto urbano.

Il divieto insediativo, come nel centro storico, non dovrà riguardare i subingressi e le sostituzioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali con consumo sul posto di alimenti e bevande e delle attività artigianali di produzione alimentare con consumo sul posto esistenti alla data di approvazione dei criteri, degli esercizi alimentari di vicinato (nella sola zona 01), a condizione che le stesse non siano state trasferite in altri luoghi all'interno degli ambiti sottoposti a tutela, anche all'interno dello stesso ambito.

Il divieto insediativo prescritto potrebbe essere superato solo qualora l'operatore interessato faccia venir meno, di propria iniziativa ed a proprio onere, le ragioni non risolvibili di sostenibilità ambientale, in particolare di viabilità e parcheggio, mediante progetti urbanistici complessivi di recupero (PR, PA, PII) nelle zone in cui sono previsti.

Così come sarà ammessa l'estensione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico per quelle realtà ricettive che, attualmente, l'avessero organizzato solo in funzione degli alloggiati.

Infine va tenuto conto che su tale zona l'Amministrazione Comunale ha in via di definizione/allo studio un progetto riguardante la realizzazione di un grande parcheggio, nell'area antistante il cimitero, la cui realizzazione potrebbe portare un considerevole contributo alla soluzione degli standard legati all'accessibilità. A struttura realizzata l'attuale impostazione autorizzativa potrebbe quindi essere sicuramente oggetto di una revisione.

Infine, in questa zona come nella parte finale della penisola, va riscontrato che vi è una concentrazione eccezionale delle attività commerciali al dettaglio, di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di servizio. L'assetto determinato ha determinato un equilibrio commerciale tra di esse che, unito alla peculiarità storico-monumentali, artistiche, ambientali è la ragione del successo di Sirmione, della sua capacità di attrazione di scala nazionale ed internazionale, in quanto fattore di sinergia che determina una plurifunzionalità integrata in un ambito territoriale di elevata qualità ambientale.

Un'area ad eccessiva caratterizzazione della ristorazione romperebbe questo equilibrio, generando un probabile deterioramento del sistema le cui dimensioni economico-urbanistiche sono di assoluto rilievo.

Il mantenimento di questo equilibrio commerciale determinatosi nel tempo non è una considerazione ascrivibile in modo diretto ai cosiddetti "motivi imperativi di interesse generale" ma denota una importante valenza socio-economica ed occupazionale che si riflette inevitabilmente sulla qualità della vita della realtà comunale.

Nella parte restante del territorio comunale, l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali alimentari e di artigianato di produzione alimentare con consumo immediato sul posto sarà sottoposto al solo accertamento della conformità urbanistica, con la possibilità di monetizzazione degli standard urbanistici, al fine di sostenere la diffusione territoriale di questo servizio, che presenta vistose carenze nella zona dell'entroterra sirmionese.

La validità delle limitazioni indicata nei precedenti punti della relazione è ovviamente limitata ai nuovi insediamenti nonché ai trasferimenti di attività già esistenti, restando fatte salve le situazioni di prosecuzione dell'attività da parte del titolare, di subingresso di un nuovo soggetto o di sostituzione con altra attività avente medesimo codice ATECO, a seguito di cessazione totale della precedente nei medesimi locali.

Gli ampliamenti di attività potranno essere effettuati nei limiti urbanistico-edilizi.

SEZIONE NORMATIVA

Sezione I - NORME GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri disciplinano, ai sensi della Legge Regionale 2.2.2010 n. 6, della d.g.r. 23.1.2008 n. 8/6495 (allegato A), del D.Lgs. 26.3.2010 n. 59 e della d.g.r. 22.12.2010 n. 9/1062, D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 e della d.g.r. 18 settembre 2017 n. X/7088 le procedure per il rilascio, l'ampliamento, il subingresso, il trasferimento, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento delle **attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali con consumo sul posto di alimenti e bevande e delle attività artigianali di produzione alimentare con consumo sul posto, nonché degli esercizi di vicinato di prodotti alimentari e delle attività artigianali di prodotti alimentari e della vendita di prodotti agricoli.**

Analogamente, i presenti criteri si applicano anche ai circoli privati nel caso in cui sia prevista la somministrazione di alimenti e/o bevande anche se limitatamente ai soci.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Per **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio o in aree adiacenti o pertinenti aperte al pubblico a tal fine attrezzati.

Le medesime procedure si applicano anche per le attività di somministrazione effettuate:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) presso il domicilio del consumatore (inteso non solo come privata dimora ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi e cerimonie);
- c) in locali non aperti al pubblico (quali mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole).

La tipologia di esercizio è unica ed il titolo autorizzativo abilita alla somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria o dalla segnalazione certificata di inizio attività produttiva (di seguito denominata **SCIA**) con le notificazioni ai fini delle registrazioni alle A.S.L. competenti. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico possono vendere per asporto i prodotti per i quali sono abilitati alla somministrazione.

Per **superficie di somministrazione** si intende l'area destinata all'attività di somministrazione e vendita con esclusione di quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni e di quella destinata a servizi; fanno parte dei locali destinati a servizi i servizi igienici per il pubblico e il personale, i camerini, il guardaroba e gli spogliatoi per il personale; la cucina compresa la zona lavaggio stoviglie, il locale dispensa, il locale preparazione alimenti, gli ingressi coi relativi disimpegni e la zona casse, i locali filtranti e separanti in genere.

Le attività di somministrazione in relazione all'attività esercitata e in conformità all'autorizzazione sanitaria possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) *ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) *esercizi con cucina tipica lombarda*: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) *tavole calde, self service, fast food e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) *pizzerie e simili*: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) *bar gastronomici e simili*: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell' esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) *bar-caffè e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) *bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili*: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) *wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili*: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) *disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili*: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) *discoteche, sale da ballo, locali notturni*: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) *stabilimenti balneari*: si intendono le strutture turistiche poste sulle rive del lago attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie, sdraio e lettini, servizi igienici e docce, di norma poste su area in concessione demaniale e non, il cui accesso è limitato agli alloggiati nella struttura turistica alla quale lo stabilimento è collegato o, comunque, al pagamento di un biglietto di ingresso di entrata. In tali strutture non è ammesso il servizio al pubblico indifferenziato.
- l) *impianti sportivi con somministrazione*: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività sportiva e di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

Ai soli fini di monitoraggio, il titolare dell'attività deve comunicare al Comune prima dell'inizio della stessa, la o le denominazioni di riferimento.

Per **esercizio al dettaglio di generi alimentari** si intende l'attività di vendita di prodotti alimentari su area privata in sede fissa al consumatore finale. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.lgs 114/98 per tale attività è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati. Il verificarsi di questa ipotesi gestionale comporta l'assoggettabilità dell'esercizio ai presenti criteri autorizzativi.

Per **attività artigianali di produzione alimentare con consumo sul posto** si intende l'attività di produzione di alimenti sul posto in locali adiacenti a quelli della vendita, con esclusione del

servizio di somministrazione e delle attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

Per **esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari** si intende l'attività di vendita di prodotti alimentari in locali privati, a prescindere dalla possibilità di effettuazione del consumo sul posto dei prodotti acquistati.

Per **attività artigianali di produzione alimentare** si intende l'attività di produzione di alimenti in locali privati, a prescindere dalla possibilità di effettuazione del consumo sul posto dei prodotti acquistati.

Per **vendita dei prodotti agricoli** si intende quella effettuata direttamente dai produttori agricoli su suoli pubblico, su area privata o in locali in sede fissa.

Art. 3 - PRESCRIZIONI

I titolari degli esercizi di cui all'articolo 1 devono esporre:

- l'orario prescelto in modo che sia visibile all'interno e all'esterno dei locali;
- i prezzi dei prodotti esposti;
- i prezzi di alimenti e bevande mediante tabella esposta all'interno dell'esercizio;
- i prezzi degli alimenti all'esterno del locale o all'interno ma leggibili dall'esterno;

Per il servizio al tavolo è obbligatorio fornire il listino prezzi con l'indicazione dell'eventuale costo del servizio.

Vanno comunque osservate tutte le altre disposizioni legislative settoriali.

Sezione II - PROCEDURE

Art. 4 – CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI ALIMENTARI CON CONSUMO SUL POSTO DI ALIMENTI E BEVANDE, DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DI VENDITA ALIMENTARI E DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE ALIMENTARE , DELLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI.

Le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande ed i trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio al dettaglio di generi alimentari e di artigianato di produzione alimentare con consumo immediato sul posto, nonché, gli esercizi commerciali di vicinato per la vendita di prodotti alimentari, le attività artigianali che producono prodotti alimentari e i produttori agricoli che vendono i loro prodotti, sono liberamente insediabili nel territorio comunale mediante presentazione di SCIA.

Ai sensi della l.r. 2.2.2010 n. 6 e s.m.i. articoli 4bis e 69, del D.lgs 59/2010, del DL 201/2011 e del DL 1/2012, in funzione della tutela delle aree di particolare interesse ambientale, ivi comprese quelle urbane, e tenuto conto dei “motivi imperativi di interesse generale” per cui è possibile porre limiti al principio di libertà insediativa, nei casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, sono individuati degli ambiti definiti sotto specificati. Gli stessi sono definiti anche per motivazioni relative a un particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico delle zone territoriali individuate nelle quali prevalgono esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del dlgs 25/11/2016 n. 222 e secondo la Dgr 18/9/2017 n. X/7088 .

Sono quindi individuati i seguenti ambiti urbani sottoposti a tutela, come evidenziati nella planimetria allegata):


- Ambito 01: promontorio di Sirmione, di pregio artistico a difficile accessibilità; -
- Ambito 02: centro di Colombare, con problemi di accessibilità e sosta;
- Ambito 03: Piazza Porto /piazzale Monte Baldo, a forte congestione;
- Ambito 04: istmo di Sirmione, di regolamentazione emissioni sulla viabilità pubblica e zona di trasformazione strategica su ex SS11;
- Ambito 05: Ex SS11, da Vecchia Lugana a Cascina Onofria, riordino dello spazio urbano.

In tali ambiti l'insediamento delle nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio al dettaglio di generi alimentari e di artigianato di produzione alimentare con consumo immediato sul posto ed il trasferimento di quelle già esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento, è sottoposto al rilascio di specifica autorizzazione amministrativa ai sensi della l.r. 6/2010, in quanto ambiti sottoposti a tutela e a divieti insediativi o a limitazioni insediative per le quali sia necessaria una procedura istruttoria di valutazione ambientale ed urbanistica.

Nell'ambito 01, inoltre, sono sottoposti alla medesima disciplina gli esercizi di vicinato per la vendita di prodotti alimentari, le attività artigianali che producono prodotti alimentari e i produttori agricoli che vendono i loro prodotti.

I criteri e le condizioni autorizzative per tali ambiti sono i seguenti:

- **Ambito 01:** divieto di insediamento di nuove attività, per motivi imperativi di interesse generale di carattere archeologico, storico-monumentale, ambientale, urbanistico e di traffico-viabilità;
- **Ambito 02:** l'insediamento è ammesso solo in presenza di approvazione di un Piano Attuativo (di recupero urbano, integrato o altro) che garantisca il reperimento di standard di parcheggio nella misura prevista dal PGT, con possibilità di monetizzazione degli standards solo previo parere favorevole della Giunta Comunale;
- **Ambito 03:** l'insediamento è ammesso solo a seguito di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo riguardante l'area;
- **Ambito 04:** l'insediamento è ammesso solo in presenza di soluzioni urbanistico-edilizie che non prevedano l'immissione diretta ai fabbricati dalla pubblica via e che non abbiano affaccio e accesso diretto sulla viabilità pubblica urbana;
- **Ambito 05:** l'insediamento è ammesso solo previa valutazione dell'istanza con espressione di parere della commissione paesaggio, sulla base della situazione esistente, della viabilità e dell'accessibilità.



AMBITO 01 di pregio ambientale a difficile accessibilità
Promontorio di Sirmione

AMBITO 02 con problemi di accessibilità e sosta
Centro di Colombare

AMBITO 03 a forte congestione
Piazza Porto / Piazzale Monte Baldo

AMBITO 04 di regolamentazione delle immissioni sulla viabilità pubblica
Istmo di Sirmione, Via Brescia

AMBITO 05 di riordino dello spazio urbano
Ex SS11 da Vecchia Lugana a Cascina Onofria

Tali criteri insediativi si applicano, come previsto dall'articolo 1, anche ai circoli privati nel caso in cui sia prevista la somministrazione di alimenti e/o bevande, seppure limitatamente ai soci. Tali criteri si applicano altresì ai produttori agricoli.

I criteri insediativi non si applicano alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata all'interno delle attività ricettive. Per tali tipologie è comunque ammesso effettuare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande non solo agli alloggiati, ma anche al pubblico indifferenziato.

Le motivazioni attinenti i divieti e le limitazioni suindicate sono puntualmente espresse nella "relazione" dei presenti criteri, elaborato che costituisce parte integrante del provvedimento.

La validità delle limitazioni suindicate è limitata ai nuovi insediamenti o ai trasferimenti di attività già esistenti, restando fatte salve le situazioni di prosecuzione dell'attività da parte del titolare, di subingresso di un nuovo soggetto o di sostituzione con altra attività avente medesimo codice ATECO, a seguito di cessazione totale della precedente nei medesimi locali. Per cessazione totale si intende la rinuncia (o la revoca) dell'autorizzazione e non la cessione a terzi o il trasferimento dell'esercizio in altri luoghi, sia pure all'interno della medesima zona.

Gli ampliamenti di attività potranno essere effettuati nei limiti urbanistico-edilizi dei locali sede dell'attività.

Le attività di somministrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono liberamente insediabili nell'intero territorio comunale mediante presentazione di Scia.

Sezione III – PROCEDURE PER GLI ESERCIZI UBICATI NEGLI AMBITI NON SOTTOPOSTI A TUTELA

Art. 5 – INIZIO ATTIVITA'

Chiunque intenda aprire:

- un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- un esercizio commerciale con consumo sul posto di alimenti e bevande;
- un'attività artigianale di produzione alimentare con consumo sul posto;
- un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari;
- un'attività artigianale che produce prodotti alimentari;
- un produttore agricolo che vende i prodotti della propria azienda

nel territorio comunale al di fuori degli ambiti sottoposti a tutela di cui al precedente articolo 4, deve inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive specifica SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale.

Alla SCIA devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione della superficie totale e di quella destinata alla somministrazione sottoscritta da tecnico abilitato da cui sia possibile dedurre i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio a sensi D.M. 17.12.1992 n. 564;
- b) eventuale certificato di prevenzione incendi o relativa istanza;
- c) eventuale documentazione di previsione di impatto acustico;

La SCIA assolve anche agli obblighi igienico-sanitari e ai fini della registrazione ASL.

Lo Sportello Unico Attività Produttive al momento della presentazione della SCIA rilascia una ricevuta, abilitante a tutti gli effetti, e da quel momento l'attività può essere iniziata.

Lo Sportello Unico Attività Produttive esamina la SCIA e i relativi allegati e, in caso di irregolarità o incompletezze, procede secondo le modalità stabilite dalla legge 241/1990.

Lo Sportello Unico Attività Produttive, entro 10 giorni dal ricevimento della SCIA, ne comunica gli estremi e i dati di riferimento a: Giunta Regionale, Prefetto, Questore, ASL e CCIAA.

Art. 6 - TRASFERIMENTO

Sono soggetti alla sola presentazione della SCIA i **trasferimenti** di esercizio di **somministrazione** e altra attività di cui all'art. 1 nei seguenti casi:

- trasferimento di attività di somministrazione e altra attività di cui all'art. 1 collocata al di fuori degli ambiti sottoposti a tutela in una sede ubicata anch'essa al di fuori degli ambiti sottoposti a tutela;
- trasferimento di attività di somministrazione e altra attività di cui all'art. 1 collocata in ambito sottoposto a tutela in una sede ubicata al di fuori degli ambiti sottoposti a tutela.

Le modalità procedurali sono quelle indicate nel precedente articolo 5 per l'inizio dell'attività. Il trasferimento può essere effettuato dal momento della ricezione dell'accettazione della SCIA da parte dello Sportello Unico.

Sezione IV – PROCEDURE PER GLI ESERCIZI UBICATI NEGLI AMBITI SOTTOPOSTI A TUTELA

Art. 7 - RILASCIO

Chiunque intenda aprire un esercizio di somministrazione e altra attività di cui all'art. 1 in uno degli ambiti sottoposti a tutela, deve inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive specifica domanda telematica di rilascio di autorizzazione utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale e assolvendo l'imposta di bollo.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicata, pena il rigetto dell'istanza, la precisa ubicazione dell'esercizio per il quale si richiede l'autorizzazione.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione della superficie totale e di quella destinata alla somministrazione sottoscritta da tecnico abilitato da cui sia possibile dedurre i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio a sensi D.M. 17.12.1992 n. 564;
- b) eventuale certificato di prevenzione incendi o relativa istanza;
- c) eventuale documentazione di previsione di impatto acustico;
- d) documentazione idonea a comprovare la disponibilità all'utilizzo del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione;
- e) la documentazione specifica (urbanistica, edilizia e di viabilità e parcheggi) prevista per i diversi ambiti nel precedente articolo 4.
- f) dimostrazione del possesso del requisito professionale per esercizi di somministrazione e commercio al dettaglio di alimentari in sede fissa

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Lo Sportello Unico Attività Produttive all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia una ricevuta indicante l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti. Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio e/o sul sito web. Il Comune accerta l'autorizzabilità della richiesta in base ai criteri comunali per l'insediamento delle attività di cui al precedente articolo 4, verifica la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti, accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con D.M. 17.12.1992 n. 564 o si riserva di accertarla qualora non possibile e rilascia l'autorizzazione o comunica all'interessato il rigetto della domanda entro 45 giorni dalla data di presentazione della stessa. In caso di interruzione dei termini del procedimento per incompletezza documentale o informativa, gli stessi termini (45 giorni) riprendono ex novo a decorrere dalla data di consegna delle integrazioni.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione: in tal caso il termine di cui al comma precedente (45 gg) rimarrà sospeso ricominciando a decorrere per i giorni residui dal momento della presentazione dell'integrazione limitatamente al periodo residuo.

L'effettivo inizio dell'attività è subordinato alla presentazione di apposita SCIA ai fini igienico-sanitari e di registrazione ATS.

Una volta rilasciata l'autorizzazione, entro 10 giorni lo Sportello Unico Attività Produttive ne comunica gli estremi a: Giunta Regionale, Prefetto, Questore, ASL e CCIAA.

Art. 8 - TRASFERIMENTO

Sono soggetti alla procedura di rilascio dell'autorizzazione i **trasferimenti** degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali con consumo sul posto di alimenti e bevande e delle attività artigianali di produzione alimentare con consumo sul posto, nonché, nell'ambito 01 di cui all'articolo 4, gli esercizi di vicinato per la vendita di prodotti alimentari, le attività artigianali che producono prodotti alimentari e i produttori agricoli che vendono i loro prodotti, nei seguenti casi:

- trasferimento di attività di somministrazione e altre attività di cui all'art. 1 collocata al di fuori degli ambiti sottoposti a tutela in una sede ubicata in ambito sottoposto a tutela;
- trasferimento di attività di somministrazione e altre attività di cui all'art. 1 collocata in ambito sottoposto a tutela in una sede ubicata anch'essa nello stesso ambito o in altro ambito sottoposto a tutela.

Gli allegati da presentare con la domanda sono quelli indicati in caso di nuovo rilascio (così come elencati nel precedente art. 7).

Il Comune accerta l'autorizzabilità del trasferimento in base ai criteri Comunali per l'insediamento di cui all'articolo 4 (*ad esempio, quindi, nell'Ambito di tutela 01 nessun trasferimento di sede sarà possibile*); le modalità procedurali sono le stesse previste per la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione così come regolamentate nel precedente art. 7.

Il trasferimento può essere effettuato una volta rilasciata l'autorizzazione comunale e previa presentazione della SCIA ai fini igienico sanitari.

Sezione V – PROCEDURE COMUNI

Art. 9 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

In caso di svolgimento dell'attività per periodi stagionali la procedura è diversificata in base alla localizzazione e seguirà quanto previsto dal precedente articolo 5 o dall'articolo 7; sulla SCIA/autorizzazione dovrà essere indicato il periodo o i periodi di stagionalità prescelti; tali periodi dovranno complessivamente risultare non inferiori a due mesi e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

Art. 10 - VARIAZIONI

Tra le variazioni rientrano:

Ampliamento dell'esercizio

L'ampliamento dell'esercizio è soggetto alla trasmissione preventiva di apposita SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive.

Variazione dei dati societari: ragione sociale, soggetti in possesso dei requisiti

Le variazioni societarie inerenti la modifica della ragione sociale o la sostituzione dei soggetti in possesso dei requisiti sono subordinati alla trasmissione di apposita SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive.

Variazione di altri dati societari: sede legale o residenza

Le variazioni societarie inerenti la modifica della sede legale o della residenza sono subordinati alla trasmissione di apposita comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 11 - SUBINGRESSO

Il subingresso in proprietà (per atto tra vivi o per causa di morte) o in gestione dell'attività è soggetto a presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive di specifica SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale.

Alla SCIA andrà allegata idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trasferimento dell'attività (dichiarazione del notaio o atto notarile / atto di successione ereditaria).

Il subentrante può continuare l'attività dal momento della ricezione dell'accettazione della SCIA da parte dello Sportello Unico. Per gli esercizi ubicati negli ambiti sottoposti a tutela il Comune procederà a rilasciare specifica autorizzazione.

Lo Sportello Unico Attività Produttive esamina la SCIA e i relativi allegati e, in caso di irregolarità o incompletezze, può procedere secondo le modalità stabilite dalla legge 241/1990.

Sezione VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

Qualora il titolare di un'autorizzazione di somministrazione e altre attività di cui all'art. 1 chiuda temporaneamente l'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni deve trasmettere allo Sportello Unico Attività Produttive apposita SCIA. Per periodi inferiori a 30 giorni non è necessaria alcuna comunicazione.

Nel caso in cui l'attività rimanga chiusa/sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, l'autorizzazione sarà revocata e/o decadranno gli effetti della SCIA, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza. Tale termine di sospensione resta inalterato anche in caso di subingresso, ed è cumulativo tra i diversi soggetti a cui fa capo l'autorizzazione/Scia.

Art. 13 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione dell'attività di **somministrazione** e di altra attività di cui all'art. 1 è soggetta alla trasmissione di apposita SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività.

Art. 14 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Lo Sportello Unico Attività Produttive procede alla revoca dell'autorizzazione o a dichiarare la decadenza della SCIA nei casi previsti dalla normativa vigente.

La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 15 - SANZIONI

Il Comune applica le sanzioni nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente. L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento non contemplate da norme di legge più generali è punibile con la sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale, resta in vigore per una durata quadriennale e comunque fino all'emanazione di nuovi criteri.

Dalla data di entrata in vigore dei presenti criteri sono abrogati i precedenti criteri di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n° 61 del 21.10.2015.

L'Amministrazione Comunale in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione e di altra attività di cui all'art. 1, può modificare i criteri di cui al presente provvedimento prima della scadenza del quadriennio di vigenza.

Art. 17 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.